



Ordinanza municipale concernente le deleghe in materia di spesa

Richiamati gli artt. 9 cpv. 4 e 5, 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e l'art. 51 del Regolamento comunale del 20 gennaio 2025

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'attribuzione ai servizi dell'amministrazione di competenze decisionali del Municipio per il disbrigo degli affari correnti.

Art. 2 Scopi

La delega di competenze decisionali in materia di spesa dal Municipio ai servizi dell'amministrazione ha lo scopo di:

- a) sgravare il Municipio dalle questioni minori, ricorrenti o tecniche;
- b) responsabilizzare i funzionari dirigenti;
- c) semplificare e velocizzare i processi decisionali e amministrativi.

Art. 3 Deleghe di competenze

¹Le deleghe in materia di spesa riguardanti i conti del gruppo "31" (spese per beni e i servizi) del piano contabile del Comune sono conferite al Segretario comunale e al Segretario comunale aggiunto sino a un importo massimo per singola spesa di CHF 5'000.00 (iva esclusa).

²Le deleghe in materia di spesa riguardanti crediti di investimento approvati dal Consiglio comunale o, nei limiti delle sue competenze, dal Municipio, sono conferite al Segretario comunale e al Segretario comunale aggiunto sino a un importo massimo per singola spesa di CHF 5'000.00 (iva esclusa).

³Il funzionario delegato deve sottoporre al Municipio tutti i casi che per la loro particolarità non rientrano nella gestione degli affari correnti o che possono avere rilevanza politica.

⁶Tutte le decisioni adottate in base alla delega devono ossequiare i seguenti requisiti:

- a) i crediti indicati a preventivo non possono in nessun caso essere superati;
- b) non possono essere decise spese non iscritte a preventivo;
- c) la spesa non deve compromettere altre spese prevedibili;
- d) è necessario provvedere, laddove possibile, al recupero del credito da terzi;
- e) nell'attribuzione di commesse pubbliche devono essere rispettate le prescrizioni ad esse relative, in particolare i disposti della Legge sulle commesse pubbliche dal 20 febbraio 2001 e del Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006.

Art. 4 Esecuzione e firma

¹Le decisioni di importo inferiore o uguale a CHF 1'000.00 (Iva esclusa) sono decise e firmate individualmente dal funzionario delegato.

²Per importi superiori a CHF 1'000.00 (IVA esclusa), le decisioni devono essere approvate e sottoscritte anche dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco.

Art. 5 Responsabilità e controllo

¹Per l'applicazione e l'esecuzione delle deleghe valgono le disposizioni sui doveri di servizio previste dal Regolamento organico dei dipendenti.

²Il Municipio è responsabile di verificare che il principio delle deleghe contenuto nella presente ordinanza venga applicato correttamente.

Art. 6 Reclamo

¹Contro le decisioni destinate a terzi è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla data di intimazione.

²Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e in lingua italiana, motivato in fatto e in diritto; deve indicare le prove e contenere le conclusioni. Esso ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.

³La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Senn

Avv. Giuseppe Cotti

Approvata dal Municipio con risoluzione no. 861 del 21.07.2025

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 18.08.2025 e il 16.09.2025